

N. R.G. 61-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Giudice delegato, dott. Andrea Milesi, sul ricorso rubricato al n. R.G. 61/2025-1 P.U.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA EX ART. 70 C.C.I.

nei confronti di

Santini Giuseppe,
SNTGPP47A31I683R;

C.F.

Cremona Maria Teresa,
CRMMTR51C42D150Q

C.F.

entrambi con l'Avv. CLAUDIO BERNINI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 28.07.2025 i coniugi Santini Giuseppe e Cremona Maria Teresa hanno chiesto pronunciarsi l'omologazione del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato congiuntamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 67 CCI. Per consentire il regolare adempimento del piano proposto, i ricorrenti hanno chiesto sospendersi l'esecuzione immobiliare pendente nei loro confronti, nonché ogni trattenuta dello stipendio e/o della pensione in essere in forza di cessione volontaria.

A seguito di decreto ex art. 70, comma 1, CCI emesso da questo Giudice in data 13.08.2025, il Gestore nominato dall'OCC di Cremona, avv. Paola Gerola, ha comunicato il piano ai creditori interessati, assegnando il termine di legge per le eventuali osservazioni o opposizioni.

Con PEC inviata al Gestore in data 5.09.2025, il creditore RIVIERA NPL s.r.l. (a mezzo della propria procuratrice Special Gardant s.p.a.) ha fatto pervenire osservazioni, allegando di vantare un credito in misura superiore a quella di cui alla proposta dei debitori e opponendosi all'omologa del piano, sia per mancanza del requisito della meritevolezza che per essere preferibile e più conveniente l'alternativa liquidatoria.

In forza delle osservazioni appena riportate, il difensore dei ricorrenti ha inviato al Gestore una modifica del piano, riconoscendo (in via privilegiata) gli importi superiori vantati dalla creditrice Riviera NPL s.r.l. a titolo di spese legali della esecuzione e della opposizione all'esecuzione promossa, e ribattendo alle altre motivazioni che secondo la creditrice impedirebbero l'omologazione del piano.



Allo stato, dunque, il piano prevede la messa a disposizione dei creditori comuni e personali un importo immediato di € 10.000 (5.000 per ciascun debitore), oltre al versamento di € 680,00 mensili (340 ciascuno), per la durata di anni 6, per un totale di € 58.960, con i quali soddisfare integralmente i crediti prededucibili e quelli muniti di privilegio, nonché all'incirca il 20% del credito chirografario di Riviera NPL s.r.l. e all'incirca il 10% del credito chirografario di Pitagora s.p.a.

* * *

Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale ed accertata la situazione di sovraindebitamento che colpisce gli odierni ricorrenti, la domanda di omologazione del piano dei consumatori, così come formulata a seguito delle osservazioni dei creditori, merita accoglimento.

In primo luogo, chi scrive ritiene non necessario sviluppare ulteriormente il contraddittorio con i creditori (nonostante l'intervenuta modificazione del piano – a seguito delle osservazioni di Riviera NPL s.r.l. – in punto di distribuzione delle risorse disponibili), dato che, quanto alla posizione di Riviera, la stessa viene assecondata quantomeno in relazione agli importi che ritiene di vantare (salve le considerazioni che seguiranno rispetto agli altri motivi di doglianza), mentre, quanto alla posizione dell'altro creditore chirografario Pitagora s.p.a., la riduzione degli importi riconosciuti è talmente limitata (si passa da complessivi € 2.830,72 – pari all'incirca al 12,3% del credito – del piano iniziale, ad € 2.228,15 – pari all'incirca al 10% del credito – della proposta finale) che si può presumere che da tale modifica non sia insorto alcun interesse ad opporsi in capo a quest'ultima.

Ciò detto, nel merito è possibile affermare che:

i) la proposta rispetta le cause legittime di prelazione dato che, oltre a riconoscere l'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili e di quelli con privilegio ex art. 2770 c.c. (sicché anche l'eventuale mancato rispetto delle percentuali di qualificazione del credito del difensore previste dall'art. 6, comma 1, lett. b), CCI diviene irrilevante), prevede una soddisfazione inferiore per i creditori chirografari;

ii) l'art. 67, comma 3, CCI, espressamente dispone che *“La proposta può prevedere anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione”* e dunque anche da questo punto di vista la proposta appare conforme a legge, per quanto riguarda la richiesta di interrompere la trattenuta del quinto in favore di Pitagora s.p.a.;

iii) la produzione documentale che accompagna il ricorso originario è completa, al pari della relazione del Gestore nominato presso l'OCC di Cremona, così soddisfacendo anche il criterio oggettivo di cui all'art. 68 CCI;

iv) quanto ai requisiti soggettivi di ammissione allo strumento di composizione della crisi, nessun dubbio emerge circa la qualità di consumatori dei due ricorrenti, così come è pacifico che gli stessi non abbiano (ex art. 69 CCI) beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti, ovvero due volte, mentre quanto al requisito della meritevolezza (la cui sussistenza è contestata dalla creditrice Riviera NPL s.r.l. nelle proprie osservazioni, allegando un comportamento dilatorio ed oppositivo tenuto nell'ambito della procedura esecutiva dalla stessa intrapresa), basterà qui ricordare che l'atteggiamento soggettivo che il nuovo Codice della Crisi prende in considerazione è solo quello della colpa grave, della malafede e della frode nella fase di generazione del debito che si intende ristrutturare, così che la migliore e più attuale giurisprudenza ha avuto modo di precisare che *“Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur*



richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte. L'accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale" (cfr. Trib. Avellino, Sent. 26/2025 del 12.05.2025), o ancora che "la 'colpa grave' che preclude l'eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti" (cfr. Tribunale Brindisi, Decreto 14.03.2023). D'altra parte, va qui debitamente considerata e valorizzata la nuova prospettiva di *favor debitoris* che impregna tutta la normativa del codice della crisi (e, prima ancora, della legge 3/2012), sicché solo ove emergano condotte palesemente immeritevoli e frodatorie (cosa che qui, all'evidenza, non è) sarà inibito l'accesso allo strumento esdebitatorio;

v) quanto all'alternativa liquidatoria, chi scrive condivide e fa proprie le considerazioni svolte dal Gestore avv. Gerola sia nella relazione particolareggiata che nella nota accompagnatoria del deposito delle osservazioni del creditore Riviera NPL s.r.l., nel senso di valorizzare le prospettive di vendita dell'immobile di proprietà dei debitori secondo l'importo indicato quale prezzo base d'asta (€ 55.000) e non secondo il suo valore di mercato (alternativamente, 82.400 o 74.000 a seconda che si consideri la decurtazione per vendita all'asta), dato che, seppur la comparazione delle prospettive di soddisfo va fatta con la procedura di Liquidazione controllata e non di esecuzione individuale, è evidente che, anche nella prima ipotesi, oltre ad essere probabile un intervento del Liquidatore nella procedura già avviata, in ogni caso sarebbe prevista una riduzione in sede di vendita con offerte concorrenti, nonché vi sarebbe comunque la necessità di soddisfare gli importi già liquidati o già generati nel corso della procedura esecutiva individuale, nonché sarebbe da considerare l'esistenza di ulteriori spese legate alla procedura concorsuale che dovrebbe aprirsi in alternativa alla presente, così rendendo evidentemente meno conveniente procedere con la Liquidazione controllata, anche tenendo conto dell'assenza di prospettive (nel triennio) di nuove e superiori attività patrimoniali o reddituali in capo ai ricorrenti;

vi) nella valutazione della migliore alternativa liquidatoria, inoltre, non può essere preso in considerazione e valorizzato il rischio di mancato adempimento del piano da parte dei proponenti, perché l'effetto di esdebitazione del debitore presuppone necessariamente l'integrale adempimento dello stesso. Inoltre, sempre in prospettiva di migliore soddisfazione del creditore opponente, occorrerà ricordare che, pur in assenza di disposizione normativa espressa, pacificamente "trova applicazione la regola, che può ritenersi espressiva di un principio generale in materia concorsuale, dettata in tema di esdebitazione, per cui "sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei



coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso ex art. 278, c.6, CCI (cfr., tra molte, Tribunale Pavia, Sent. 54/2024 del 27.03.2024 o, più di recente, Tribunale Cagliari, Sentenza 18.01.2025), onde la società creditrice potrà continuare a rivalersi sui debitori principali cui aveva accordato il mutuo non integralmente soddisfatto nemmeno a seguito della vendita dell'immobile ipotecato;

vii) infine, anche le tempistiche appaiono congrue a temperare l'interesse di soddisfazione parziale del credito da parte dei creditori chirografari e le esigenze di mantenimento e "ripartenza" dei debitori ammessi alla procedura, rendendo il piano credibile dal punto di vista finanziario ed altresì sostenibile.

Quale effetto automatico della presente sentenza, finalizzata al rispetto definitivo della *par condicio creditorum* secondo l'ordine dei privilegi e le percentuali di soddisfazione indicate in piano, deve cessare definitivamente ogni trattenuta attuata sullo stipendio/pensione dei ricorrenti, sia esso di natura volontaria (cessioni del quinto) o coattiva (pignoramenti o trattenute a seguito di assegnazioni definitive ad opera del G.E.), salva la loro riviviscenza laddove l'omologazione dovesse venir revocata prima della definitiva ed integrale esecuzione del piano. Anche l'esecuzione immobiliare pendente deve dichiararsi a questo punto improseguibile.

P.Q.M.

Visto l'art. 70, comma 7, CCI;

1) **omologa** il Piano del consumatore proposto da Santini Giuseppe,

C.F. SNTGPP47A31I683R e Cremona Maria Teresa,

C.F. CRMMTR51C42D150Q, così come modificato

all'esito delle osservazioni dei creditori, e compendiate da pagina 2 a pagina 6 delle note trasmesse all'OCC in data 9.09.2025;

2) **conferma** la sospensione di tutte le trattenute (volontarie o coattive) sugli stipendi/pensioni dei ricorrenti, nonché l'improseguibilità dell'esecuzione immobiliare individuale in corso nei loro confronti, sino al termine indicato per l'esecuzione del piano ovvero sino all'eventuale revoca dell'omologazione;

3) **dispone** che il Gestore nominato dall'O.C.C., Avv. Paola Gerola, vigili sull'esatto adempimento del piano (la cui concreta esecuzione spetta ai debitori, ex art. 71 CCI), risolvendo le eventuali difficoltà di esecuzione e sottoponendole al giudice, se necessario, nonché relazionando al G.D. ogni sei mesi circa l'andamento dell'esecuzione, segnalando ogni eventuale altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ex art. 70 CCI e, terminata l'esecuzione, presenti al giudice una relazione finale;

4) **dichiara** chiusa la procedura;

5) **manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti (o/o avv. Claudio Bernini) ed al Gestore presso l'OCC, avv. Paola Gerola, ed a quest'ultima per la comunicazione via PEC ai creditori interessati dal piano e per la pubblicazione sul sito web del Tribunale ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCI, con secretazione dei dati sensibili.

Così deciso in Cremona, 25/09/2025

Il Giudice
dott. Andrea Milesi

E' copia conforme all'originale

Cremona, 03/10/2025

4

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Marcello Pini



Firmato Da: MARCELLO PINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 131d56512eb9b029af2e765dc23b14d
Firmato Da: MILESI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d905b005d46230144c2a0690f0587

